

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

L'anno, il giorno del mese di....., con la presente scrittura privata, avente forza di legge tra le parti ex artt. 1372 e ss. c.c. tra l'Agenda Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom), nella persona del Rappresentante Legale Direttore Generale avv. Donato Cavallo,..... nato a il, (C.F.), nel prosieguo "AreaCom", e l'Avvocato, nato ad il (c.f.:), iscritto all'Ordine degli Avvocati di, con studio in, Via n., tel. e fax n. – cell., e-mail: .. e PEC.....it, P.IVA, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n., massimale per sinistro €, con l'Istituto assicurativo, nel prosieguo "Avvocato"; premesso che:

1. con Deliberazione Direttoriale n. 10 del 24.2.22 è stato adottato il provvedimento recante "Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di esperti (Short List) per l'affidamento di incarichi professionali di supporto esterno al RUP (Art 31 comma 11 D. Lgs 50/2016)";
2. con la Determinazione n. del è stata approvato l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati in cui sono inseriti i professionisti avvocati;
3. con Deliberazione n. . del, il Direttore Generale ha stabilito di conferire incarico ad Avvocato, al fine di
4. è stata, accertata la disponibilità ad accettare l'incarico dell'Avv. come da offerta presentata su richiesta tramite piattaforma di e-procurement GIADA, Registro di Sistema
5. con Determinazione n. del è stato affidato incarico per € - CIG Con contestuale impegno di spesa;
6. in data, è stata sottoscritta dal Direttore pro-tempore la procura alle liti;
7. l'Avvocato ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al D.Lgs. 196/03 e al Regolamento (UE) 2016/679.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO

L'AreaCom conferisce all'Avvocato l'incarico per la difesa ed il patrocinio legale nel giudizio di cui in premessa; all'uopo, l'avvocato dichiara di confermare la sussistenza dei requisiti autocertificati al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco degli avvocati dell'Ente. L'Avvocato s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'Avvocato s'impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato, dichiarando altresì sotto la propria responsabilità, che, al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato. Nel corso dell'incarico, il legale, con riferimento alla controversia affidata, s'impegna:

- a) a definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del Direttore Generale e del responsabile della materia oggetto del contenzioso e ad intrattenere rapporti con i settori dell'Ente, ove necessario per l'attività difensiva, anche ai fini del reperimento e dell'acquisizione di ogni documentazione necessaria;

b) a sottoporre a preventiva visione del Direttore Generale e del responsabile della materia oggetto del contenzioso ogni scritto difensivo, prima del relativo deposito;

c) ad aggiornare costantemente e tempestivamente l'AreaCom sulle attività inerenti l'incarico affidato (stato del giudizio, esito udienze, eventuale rischio soccombenza, attività posta in essere) allegando la relativa documentazione (in particolare, copia di ogni scritto difensivo, verbale di udienza e provvedimento giudiziale), rispettando e facendo rispettare anche dai propri collaboratori la massima riservatezza, in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in considerazione della prestazione professionale resa;

d) a fornire pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente, prospettando altresì eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'AreaCom rispetto all'importo preventivato di cui al successivo art. 3; in particolare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a comunicare tempestivamente l'esito, rimettendo altresì copia del relativo provvedimento giudiziale e rendere per iscritto un breve parere all'amministrazione, in ordine alla sussistenza o meno dell'opportunità e dei motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;

e) ad unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto;

f) in caso di vittoria nel giudizio, a porre in essere le azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice in favore dell'AreaCom;

g) ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense. L'AreaCom, per il tramite dell'Ufficio Contenzioso, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia conforme della determina di conferimento dell'incarico e la procura di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. 2 "OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO.

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

Art. 3 – DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI

L'Avvocato non ha la facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte dell'AreaCom; può avvalersi, sotto la propria responsabilità, collaboratori e sostituti d'udienza, per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui l'Avvocato intenderà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è effettuata liberamente dall'Avvocato stesso a proprie spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti

richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

Art. 4 – COMPENSI E SPESE

Il compenso si stabilisce sin d'ora in complessivi , comprensivo degli accessori di legge, quali rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA come per legge, conformemente all'offerta rimessa dal professionista e si articola come segue:..... L'Avvocato s'impegna ad accettare il compenso così come pattuito, con riferimento al valore dei parametri vigenti per la liquidazione dei compensi per la professione forense nella misura minima ex DM 55/2014 e successive modifiche (diminuiti fino al 20% per la fase di studio e fino al 15% per la fase introduttiva, istruttoria-trattazione, decisionale e cautelare); l'Avvocato s'impegna altresì ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dall'AreaCom. Il compenso è fisso ed invariabile, salvo sopravvenienze che comportano una modifica delle parti processuali, del petitum o della causa petendi; in tal caso, il compenso potrà essere aumentato fino al 15% dell'importo pattuito. Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'Avvocato si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento. L'importo dell'onorario concordato sarà ridotto proporzionalmente in base allo stato di avanzamento della causa, nei casi di estinzione o abbandono del giudizio o in caso di recesso da parte della PA (art. 4) o di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato (art. 5). In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna della stessa alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. Il compenso liquidato dal Giudice sarà così corrisposto:

- la parte del compenso inizialmente pattuito e impegnato, entro 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica;
- la parte del compenso liquidato dal Giudice, eccedente l'importo impegnato all'atto dell'incarico, solo dopo l'avvenuta riscossione delle somme dovute da parte del soccombente e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora la parte soccombente non provveda al pagamento spontaneo delle somme liquidate dal Giudice, il legale nominato porrà in essere le azioni utili al recupero (art.1 lett. g) del presente atto) e, in caso di esito infruttuoso del recupero coattivo, il legale si riterrà soddisfatto di quanto versato dall'AreaCom, in virtù del pregresso impegno di spesa, effettuato sulla base dell'offerta rimessa dal predetto all'atto dell'affidamento dell'incarico.

L'AreaCom corrisponderà all'Avvocato un anticipo, che non potrà mai essere superiore alla metà dell'importo definito, al netto degli accessori di legge, fermo restando il saldo alla conclusione del giudizio con sentenza.

Le spese vive liquidate dovranno essere tempestivamente giustificate dall'Avvocato.

Le spese dell'eventuale domiciliazione richiamata al precedente art. 3 saranno a carico dell'Avvocato.

All'atto della richiesta del pagamento, l'Avvocato emetterà fattura elettronica.

Art. 5 – RECESSO

L'AreaCom ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

Art. 6 – RINUNCIA ALL'INCARICO

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti dell'AreaCom e comporta la consegna e restituzione al competente ufficio dell'Agenzia di tutta la documentazione anche in originale prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'AreaCom dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR e succ. mod. e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dall'eventuale domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Art. 8 – DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – CONDIZIONI FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il presente atto viene redatto in carta libera in due originali e si compone di n. pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Agenzia in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

PER L'AREACOM:

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

firma digitale

IL PROFESSIONISTA:

Avv.

firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

PER L'AREACOM:

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

firma digitale

IL PROFESSIONISTA:

Avv.

firma digitale

Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) , l’AreaCom, in persona del Direttore Generale pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia stessa mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell’Ente – per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesto Professionista nella Short List degli Avvocati di fiducia dell’AreaCom ed alla sua tenuta;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti dell’AreaCom nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Agenzia nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione alla Short List degli Avvocati di fiducia dell’AreaCom e per l’esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata all'Agenzia.

Titolare del trattamento è l'AreaCom.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio interessato.

I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture dell'Agenzia:.....

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.